



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 259 DEL 24/03/2017

Servizio PERSONALE

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'AVVIO DI TIROCINI CURRICOLARI CON L'UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- da diversi anni questo Ente ospita presso le proprie strutture lavorative giovani studenti laureandi o laureati per la effettuazione di periodi formativi di tirocinio e di orientamento professionale, con l'obiettivo di partecipare alla promozione di politiche ed azioni dirette ad attrarre e formare giovani provenienti dal mondo universitario, instaurando rapporti di collaborazione con il mondo della formazione universitaria;
- sulla base della normativa in vigore e su indirizzo dell'Amministrazione, il Servizio Personale ha attivato, in questi ultimi anni, convenzioni con tutti i più importanti Atenei del Nord Italia;

Atteso che si intende accogliere, per lo svolgimento di un tirocinio curricolare, uno studente dell'Università Ca' Foscari di Venezia;

Rilevato che:

- questo Ente ha sottoscritto, in data 06.03.2006, con l'Università Ca' Foscari di Venezia apposita convenzione, tuttora valida, per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento da parte di studenti, neo diplomati e neo laureati;
- l'Università ha chiesto, in considerazione delle molteplici modifiche normative intervenute in questi anni in tema di tirocini-stages, di sottoscrivere una nuova convenzione conforme alla normativa in vigore;

Ritenuto, pertanto, necessario stipulare con l'Università suddetta una nuova apposita convenzione al fine di attivare dei tirocini curricolari, ai quali possono accedere gli studenti iscritti ad un corso di studi;

Visto la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 212 del 19.05.2009 che da atto, tra l'altro, che sia il dirigente competente ad approvare le singole convenzioni e, nel contempo, autorizza alla sottoscrizione delle stesse il dirigente del Settore Organizzazione Risorse Umane;

Ritenuto, per le motivazioni illustrate e per l'importanza che l'iniziativa riveste anche in termini di sostegno nell'ambito dei processi di innovazione della Pubblica Amministrazione, di approvare la convenzione (come da schema allegato al presente provvedimento) tra questa Provincia, in qualità di soggetto ospitante e l'Università Ca' Foscari di Venezia in qualità di soggetto promotore;

Rilevato, inoltre, che tale convenzione è valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e si intende rinnovata in scadenza con espressa richiesta di uno dei contraenti, salvo recesso da comunicare all'altro contraente almeno tre mesi prima;

Visti:

- l'art. 18 della Legge 196/1997;
- il D.M. n. 142 del 1998 adottato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 28.07.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;
- il Decreto del Presidente n. 8 del 20.01.2017 con il quale è stato approvato il PEG provvisorio dell'anno 2017;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27.10.2014;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto illustrato in premessa, la convenzione tra la Provincia di Vicenza, in qualità di soggetto ospitante e l'Università Ca' Foscari di Venezia, in qualità di soggetto promotore, per l'attivazione di tirocini curricolari, da effettuarsi con le modalità ed alle condizioni riportate allo schema allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale e che viene contestualmente approvato;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e si intende rinnovata in scadenza con espressa richiesta di uno dei contraenti, salvo recesso da comunicare, in forma scritta, all'altro contraente almeno tre mesi prima;
3. di dare atto che è autorizzato alla sottoscrizione della convenzione in parola il Dirigente del Settore Organizzazione Risorse Umane;
4. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12);
5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 60 (ID PROC. N. 172 - sub procedimento).

Vicenza, 24/03/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: dr.ssa Oriella Biolo



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 259 DEL 24/03/2017

Servizio PERSONALE
Proposta N° 308 / 2017

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'AVVIO DI TIROCINI CURRICOLARI CON L'UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 27/03/2017

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



CONVENZIONE PER L'AVVIO DI TIROCINI CURRICOLARI

Convenzione tra l'Università Ca'Foscari di Venezia e la PROVINCIA DI VICENZA per lo svolgimento di tirocini curricolari

Tra

L'Università Ca' Foscari Venezia, soggetto promotore, d'ora in poi denominata "Università", con sede in Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, Codice Fiscale 80007720271, rappresentata dal prof. Michele Bugliesi, rettore, domiciliato per la funzione presso l'Università

e

La azienda/ente **PROVINCIA DI VICENZA**, soggetto ospitante, con sede legale a **VICENZA (VI) in CONTRA' GAZZOLLE N. 1 P.IVA/CF 00496080243** rappresentata, per la firma del seguente atto da **BAZZAN CATERINA** (legale rappresentante) d'ora in poi denominata "soggetto ospitante"

Premesso

- a)** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, tra cui le Università, possono promuovere stages/tirocini di formazione ed orientamento presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 20.1.1999 n. 9;
- b)** che l'organico del soggetto ospitante soddisfa i requisiti di cui all'art. 1, DM 142/98;
- c)** che in materia di stages/tirocini formativi e orientativi trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della L. 196/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142;
- d)** che La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno sottoscritto, in data 24 gennaio 2013, l'Accordo relativo alle "Linee guida in materia di tirocini" che rimandano a successive regolamentazioni regionali, e relativa documentazione, per l'avvio degli stage extracurricolari;

e) che per stage o tirocini curriculari si intendono quelli attivati dall'Università Ca' Foscari a favore dei propri studenti all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;

f) che per stage o tirocinio extracurricolare si intendono quelli attivati dall'Università Ca' Foscari a favore dei propri neolaureati o neodottori di ricerca, avviati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio e finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nella fase di transizione dallo studio al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

g) che gli obiettivi fondamentali del periodo di stage/tirocinio sono il completamento della formazione curricolare dello studente e l'applicazione da parte dello studente stesso, delle nozioni apprese nei corsi di insegnamento universitari, nonché la conoscenza degli aspetti tendenzialmente innovativi delle professionalità, delle tecnologie e dell'organizzazione del lavoro, la comprensione dei processi di cambiamento in atto nella realtà lavorativa, economica e sociale e l'autopromozione e la progettazione della carriera professionale dello stesso stagista;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna:

a) ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di stages/tirocini di formazione e orientamento da effettuarsi secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui al successivo art.3;

b) a favorire l'esperienza dello stagista/tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;

c) a designare il responsabile incaricato di seguire presso il soggetto ospitante lo stagista/tirocinante e di certificare i risultati dello stage/tirocinio;

d) in caso di infortunio durante lo svolgimento dello stage/tirocinio, a darne comunicazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e/o all'Università, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università; tale obbligo potrà essere assolto anche tramite lo stagista se d'accordo e se non impossibilitato dalle condizioni di salute derivanti dall'infortunio.

e) ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro, il tirocinante, durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, è equiparato, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, al lavoratore dipendente del soggetto ospitante. Al datore di lavoro del soggetto ospitante competono, quindi, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa sopra citata. Allo stagista/tirocinante competono gli obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa sopraccitata per il "lavoratore".

f) verificare, in coordinamento col soggetto promotore, che lo stage sia effettivamente curricolare e nel caso in cui si tratti di uno stage extracurricolare di attivare la procedura prevista dalla relativa normativa regionale. Ove non sia prevista una normativa regionale specifica avrà valore la presente convenzione.

g) a rispettare tutte le leggi e i regolamenti in vigore in Italia e presso il paese ospitante in materia di ingresso e di soggiorno del tirocinante.

Art. 2) **Obblighi dell'Università**

L'Università, quale soggetto promotore, assicura lo stagista/tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Nell'avviare lo stagista/tirocinante presso il soggetto ospitante, l'Università si impegna a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente nonché alle Rappresentanze Sindacali dei soggetti ospitanti ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 3) **Modalità e contenuto degli stages**

Il programma del periodo di stage/tirocinio viene stabilito di comune accordo tra il responsabile incaricato dal soggetto ospitante, d'ora in poi denominato tutor del soggetto ospitante ed il docente tutor designato dall'Università, d'ora in poi denominato tutor universitario.

Per ciascun stagista/tirocinante, inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo dello stagista/tirocinante;
- b) i nominativi del tutor universitario e del tutor del soggetto ospitante;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento dello stage/tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza nel soggetto ospitante;
- d) le strutture presso cui si svolgerà lo stage/tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e per la responsabilità civile.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata dal tutor universitario e dal tutor del soggetto ospitante.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della citata Legge n. 196/97, il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.

Il soggetto ospitante farà svolgere allo stagista/tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento dello stage/tirocinio. Qualora sia previsto dal programma formativo, lo stagista potrà essere impegnato in funzioni operative finalizzate alla produzione o all'espletamento delle mansioni lavorative non oltre la misura e i tempi necessari per acquisire la padronanza delle tecniche operative.

Le parti prendono atto che l'art. 2 del D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 equipara al lavoratore il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24/06/97, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo di lavoro.

Art. 4) **Obblighi dello stagista/tirocinante**

Durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo e di orientamento lo stagista/tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

In caso di mancato rispetto delle norme da parte dello stagista, il tutor del soggetto ospitante si riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stage. In tal caso il tutor del soggetto ospitante deve avvisare per iscritto i competenti uffici dell'Università, comunicando la motivata volontà di interrompere lo stage.

Art. 5) Durata, interruzione e proroga dello stage

Come previsto dalla normativa vigente la durata massima dei tirocini potrà essere di 12 mesi. Spetta al tutor del soggetto ospitante verificare la regolare tenuta del registro delle presenze da parte dello stagista/tirocinante.

In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati lo stage può essere interrotto sia da parte del soggetto ospitante che dall'Università o dallo stagista. In tal caso si dovrà produrre una comunicazione scritta da far pervenire alla controparte almeno una settimana prima della data di effettiva interruzione.

Nel caso si decida di prorogare il periodo di stage, il soggetto ospitante, di comune accordo con lo stagista, dovrà inviare una richiesta scritta prima del termine dello stage. Sarà compito dell'Università autorizzare la proroga e prolungare la copertura assicurativa.

Art. 6) Valutazione dell'attività svolta

Terminato il periodo di stage, sarà cura dello stagista/tirocinante, ove richiesto, redigere una relazione sull'attività svolta che andrà inviata al tutor universitario e al tutor del soggetto ospitante. Al termine dello stage il soggetto ospitante trasmetterà all'Università un'attestazione di frequenza per consentire all'Università stessa di rilasciare l'attestato di stage - tirocinio.

Art. 7) Risultati dell'attività

I risultati dell'attività dello stagista/tirocinante realizzati durante il periodo di stage rimangono di proprietà del soggetto ospitante, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di pubblicazione, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dallo stagista presso il soggetto ospitante.

Art. 8) Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità per tre anni a partire dal giorno della sua sottoscrizione e si intende rinnovata in scadenza con espressa richiesta di uno dei due contraenti.

La parte che intende recedere da essa deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione autorizzato da inviarsi all'altro contraente preferibilmente entro tre mesi prima della scadenza.

Art. 9) Oneri fiscali

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto ospitante.

Art. 10) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, il soggetto ospitante presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

Art. 11) Risoluzione delle controversie

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Venezia,

L'UNIVERSITA' _____

IL SOGGETTO OSPITANTE _____